

Sentenza: n. 72 del 2013

Materie: stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili; profilassi internazionale

Limiti violati: artt. 3, 97, 117, primo e secondo comma, lettere q) ed s), 136, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 19 e 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012)

Esito: illegittimità costituzionale delle norme censurate

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 19 e 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (legge finanziaria 2012).

Quanto all'art. 19, esso prevede un contributo regionale per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU), di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. Basilicata 31/2008 (legge finanziaria 2009), come modificato dall'art. 33 della l.r. Basilicata 27/2009, il quale a sua volta prevedeva che la Regione promuovesse detta stabilizzazione per il personale impiegato da almeno tre anni presso i Comuni e gli enti pubblici nonché per i lavoratori ex LSU che avevano avuto contratti Co.Co.Co. per la durata di sessanta mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere.

Tale ultima disposizione era stata così sostituita dapprima dall'art. 11, comma 1, della l.r. Basilicata 42/2009 (legge finanziaria 2010) e poi dall'art. 1 della l.r. Basilicata 10/2010. Di entrambe queste disposizioni modificative era stata poi dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 67 del 2011, in quanto esse non prevedevano alcuna procedura selettiva del personale ai fini della relativa stabilizzazione, in violazione dell'art. 97 Cost.

Secondo il ricorrente la norma censurata, prevedendo nuovamente il finanziamento della stabilizzazione del medesimo personale per l'esercizio 2012, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost. nonché l'art. 136 Cost.

La sua natura provvedimentale esigerebbe una rigorosa verifica sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di legalità della azione amministrativa; inoltre, la norma mira a preservare e a rinnovare l'efficacia di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, e dunque presenterebbe gli stessi vizi di queste.

Quanto all'art. 32, esso consente per motivi di compravendita la movimentazione di animali da vita della specie bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta priva della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale dell'azienda USL competente in ordine alla avvenuta vaccinazione. In questo modo la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lettere q) ed s), Cost.

Posto che il regolamento CE/1266/2007, richiamato dalla norma censurata, contiene misure applicative della direttiva 2000/75/CE, concernente la lotta alla febbre catarrale (blue tongue) di alcune specie animali: la materia sarebbe riconducibile alla profilassi internazionale, di competenza

esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., incidendo altresì sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva pertinenza statale ai sensi della lettera s) del medesimo art. 117.

Non sarebbe dunque consentita l'adozione di misure regionali difformi dalla disciplina statale, che risponde ad esigenze di carattere unitario e che regola, ad integrazione delle fonti comunitarie, la movimentazione degli animali ai fini della compravendita prevedendo l'obbligo del rilascio di attestazioni sanitarie da parte dell'azienda USL territorialmente competente.

Ad avviso della Regione, le censure relative all'art. 19 non sono fondate, in quanto la norma farebbe riferimento testuale alla modifica dell'art. 14 della l.r. Basilicata 31/2008 operata dalla l.r. Basilicata 27/2009, antecedente alle successive disposizioni modificative poi dichiarate costituzionalmente illegittime.

La norma impugnata, continua la difesa regionale, si limita a finanziare l'attività di stabilizzazione, senza richiamare alcuna modalità di selezione, assumendo come presupposto indefettibile di legittimità la stabilizzazione mediante concorsi ad opera degli enti interessati.

Quanto all'art. 32, da un lato i decreti ministeriali richiamati dal Governo riguarderebbero malattie diverse dalla febbre catarrale, dall'altro la norma censurata escluderebbe dalla movimentazione gli animali spostati da e verso allevamenti sotto vincolo sanitario perché contaminati o assoggettati a provvedimenti restrittivi, scongiurando, quindi, la possibile diffusione della malattia.

Infine, sono già in atto accordi interregionali per consentire la movimentazione tra diverse Regioni di animali destinati al macello senza che il documento di scorta sia firmato dal veterinario ufficiale, pur essendo tale obbligo previsto dalla normativa comunitaria e statale.

Ad avviso della Corte costituzionale entrambe le questioni sollevate sono fondate.

Quanto alle censure riguardanti l'art. 19, assume carattere pregiudiziale ed assorbente il profilo della violazione dell'art. 136 Cost.

Appare privo di fondamento l'assunto della Regione secondo cui la disposizione impugnata, facendo riferimento alla modifica dell'art. 14 della l.r. 31/2008 operata dall'art. 33 della l.r. 27/2009, conterrebbe una previsione antecedente alle disposizioni modificative poi dichiarate costituzionalmente illegittime, e risulterebbe pertanto estranea all'influenza del giudicato costituzionale.

Da un lato, infatti, il predetto richiamo normativo - *indipendentemente dalla astratta questione della successione delle leggi nel tempo, che, pure, risulterebbe per se stessa decisiva (posto che, data una modifica a un testo legislativo, il richiamo a questo da parte di una legge successiva non può intendersi riferito, né riferibile, al testo antecedente alla modifica)* - è finalizzato all'indicazione delle finalità alle quali è destinato lo stanziamento: finalità che consistevano e tuttora consistono nella promozione della stabilizzazione del personale precario **e che determinarono l'intervento demolitore della Corte per la mancata previsione di procedure concorsuali.**

Il richiamo formale ad una norma nel testo antecedente a quello dichiarato costituzionalmente illegittimo è **un semplice espediente**, che non può impedire di cogliere *la sostanza della volontà legislativa di mantenere in piedi o di ripristinare, sia pure indirettamente, in contrasto con il sistema dell'efficacia delle decisioni caducatorie, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale.*

Sia la norma che attribuisce un contributo unitario ai Comuni, sia la norma di finanziamento complessivo, figuravano nella disciplina in oggetto sin dal suo originario impianto, e dunque la norma impugnata non risponde a necessità del tutto occasionali e contingenti, come viceversa sostenuto dalla ricorrente.

Nel caso di specie, la Regione non soltanto non ha indicato le specifiche fonti normative dalle quali potersi trarre la regolamentazione delle modalità attraverso le quali si svolge il processo di stabilizzazione ma addirittura si limita *a traslare in capo agli enti finanziati un simile sindacato di legalità, nonostante che siano proprio gli enti medesimi a ricevere dalla stessa legge regionale la base normativa per procedere alle stabilizzazioni.*

Quanto all'art. 32, la censura è fondata giacché si sopprime nei fatti la certificazione del veterinario dell'azienda USL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una autocertificazione.

In via preliminare, il giudice delle leggi evoca propri precedenti giurisprudenziali secondo cui le cautele imposte dallo Stato per evitare la diffusione ed il contagio della febbre catarrale dei ruminanti e degli ovini sono espressive della competenza legislativa esclusiva statale sia in materia di **profilassi internazionale**, sia in materia di **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**.

Richiamate siffatte prerogative, la Corte conclude che la normativa statale con la quale è previsto il controllo sanitario dell'azienda USL competente sul bestiame in transito è **destinata ad assicurare una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale**, *secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione*.

Per questi motivi la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 19 e 32 della l.r. Basilicata 26/2011.